

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2021

285/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
141841283**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1165^a riunione del 6 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante o Guarini) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 22 giugno 2017 (prot. Autorità 21729 del 23 giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, indicata nel preventivo identificato con codice di rintracciabilità 141841283;
2. in data 21 luglio 2017 (prot. 24642), l’Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25124 del 26 luglio 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. con nota del 27 luglio 2017 (prot. 25233), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota dell’11 agosto 2017 (prot. Autorità 26975 dell’11 agosto 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. in data 7 giugno 2021 (prot. 23711), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 17 giugno 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 7 giugno 2021, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 24930 del 18 giugno 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 24930 del 18 giugno 2021), di trasmissione di detti allegati;
8. in data 24 giugno 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;
 - b) l’articolo 6, comma 4, che consente al richiedente di indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;

- c) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- d) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 7, comma 3, lettera b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- e) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- f) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 10. In data 7 febbraio 2017, Guarini ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione nominale complessiva di 100 kW, da realizzare in località “Costa Lagarelli”, nel Comune di Cancellara (PZ), richiedendo detta connessione nel punto ricadente sulla linea esistente con coordinate latitudine 40.717726 e longitudine 15.89211;
- 11. in data 7 marzo 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 141841283, indicando che “...*Non è stato possibile individuare la soluzione*”

tecnica di connessione nel punto di rete da Lei indicato ai sensi dell'art. 6.4 del TICA in quanto la potenza disponibile su tale punto è prossima allo zero. Si è reso quindi necessario individuare un altro punto di connessione che consenta l'immissione della potenza richiesta al minimo tecnico, come di seguito specificato. Di conseguenza, considerato che nel punto di rete da Lei indicato la massima potenza che è possibile immettere è pari a 0 kW, la connessione in oggetto è condizionata alla realizzazione delle opere di seguito descritte. Il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 400V tramite costruzione di cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente "Sileo" DP5037007 alimentata dalla CP Potenza derivata dal nodo DP502015688 nel sito individuato dal produttore.

Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata:

- *Costruzione di circa 6000 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;*
- *Costruzione di circa 30 metri di linea MT in cavo interrato Al 185mmq;*
- *Costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT, in cabina Box unificata E-distribuzione fornita dal produttore - Costruzione linea BT interrata di circa 90 metri con cavo 3X150+95C;*
- *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;*
- *Posa n°1 armadio stradale;*
- *Costruzione presa con cavo AL 3x95+25c;*
- *Posa GDM di scambio e produzione.*

Comunichiamo inoltre che, per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete presso il punto di consegna realizzare e rendere disponibili le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle "Soluzioni tecniche convenzionali delle condizioni contrattuali...";

12. in data 16 maggio 2017, pertanto, Guarini ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina, in relazione alla STMG contenuta nel suddetto preventivo;
13. in data 29 maggio 2017, a seguito di mancata accettazione del suddetto preventivo entro il previsto termine di 45 giorni dalla relativa emissione, e-distribuzione ha preannunciato a Guarini la decadenza del preventivo stesso in mancanza di ulteriore riscontro;
14. in data 15 giugno 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Guarini ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore nel preventivo del 7 marzo 2017, non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto *"...la realizzazione di un elettrodotto di oltre 6.100 (seimilacent) metri rappresenta un'opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine sancito dal TICA. Infatti, una siffatta opera*

comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG di connessione di cui al preventivo de quo ...”;

16. per Guarini, poi, il gestore “...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 6.100 (seimilacento) metri dal lotto di impianti e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua: l'apporto di una motivazione...rappresenta un quid indispensabile fondato sulla circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione è risultata essere un fenomeno illegittimo, frutto di una mala gestio colposamente ascrivibile al gestore...”;
17. il reclamante lamenta, altresì, l'illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo de quo, la quale “...essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l'iter autorizzativo ed, in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”;
18. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di prescrivere al gestore:
 - a) ai sensi dell'articolo 22 della Legge 241/1990 e s.m.i. “...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 6.100 (seimilacento) metri dal sito individuato per la realizzazione del lotto di impianti e, per l'effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...”;
 - b) nel caso in cui “...in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridetto raggio di 6.100 (seimilacento) metri dal sito individuato per la realizzazione del lotto di impianti e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG del preventivo, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze ...”;
 - c) ad ogni buon conto “...in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall'AEEGSI, di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell'impianto di rete). Al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...”;
 - d) per quanto sopra richiesto “...di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dall'08/03/2017...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

19. Il gestore afferma, in primo luogo, che la soluzione tecnica proposta nel preventivo del 7 marzo 2017 rappresentava il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione del lotto di impianti *de quo*, considerato che “...*le analisi tecniche effettuate hanno evidenziato l'impossibilità di connettere l'impianto di produzione nel punto da voi indicato...atteso che la potenza disponibile su tale punto era prossima allo zero...*” e che “...*la situazione di saturazione delle reti presenti nell'area...*” era “...*determinata dalla presenza di numerose iniziative di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili...*”;
20. con riferimento, poi, alla lamentata impossibilità di realizzare l'impianto di rete, e-distribuzione dichiara che la soluzione tecnica proposta è “...*del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza particolari difficoltà. Oltretutto, con riferimento al caso di specie, vi segnaliamo che non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo, talché alcun fondamento assurgono le vostre affermazioni...*”;
21. in relazione al rilievo che non vengono fornite informazioni sullo stato della rete, e-distribuzione dichiara di rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 4 e 39 del TICA;
22. il gestore, altresì, rifiuta le censure di “*mala gestio*” delle domande di connessione, evidenziando invece, di aver “...*sempre proceduto ad operare nel rispetto delle prescrizioni del TICA...*”;
23. con riferimento, poi, alla lamentata illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore evidenzia che “...*come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al Gestore di realizzare e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...*”;
24. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione pretesa “...*non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...*”, non potendosi imporre al gestore di rete “...*un'attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti...*”;
25. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

26. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 7 marzo 2017, la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, ad avviso di Guarini, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
27. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 7 marzo 2017 - delle linee elettriche in media tensione più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione del lotto di impianti di produzione *de quo*, utilizzando la situazione della rete presente alla data di elaborazione del suddetto preventivo, eliminando la potenza relativa alle pratiche di connessione eventualmente annullate o annullabili in applicazione del TICA;
28. al riguardo, con la citata nota prot. E-DIS-17/06/2021-0511966 (prot. Autorità 24930 del 18 giugno 2021), e-distribuzione ha chiarito che "...L'analisi svolta sulle suddette linee MT e le relative Cabine Primarie (CP) ha evidenziato la seguente situazione.
1. Le linee MT "Irene", "Cancellara", "Campo Sportivo", "Serraguardia", "Crocevia" e "Municipio", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Avigliano" non erano disponibili per la connessione a causa del superamento della portata massima ammessa dell'alimentatore della "SM Pietragalla", al quale tutte le suddette linee si attestano; inoltre, la linea "Irene" non era disponibile anche a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute e della portata ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.
 2. La linea MT "Meriani", uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Avigliano" non era disponibile per la connessione a causa della violazione della portata massima ammissibile. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.
 3. Le linee MT "Moltone", "Ris Cancellara", uscenti dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Genzano di Lucania" non erano disponibili per la connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente e assolute ammesse; la linea MT "Longo", uscente dalla medesima semisbarra, non era invece disponibile a causa delle violazioni delle variazioni assolute della tensione ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.
 4. Le linee MT "S. Antonio", e "Vaglio CP", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Tricarico", non risultavano disponibili alla connessione a causa del superamento della portata massima ammessa dell'alimentatore dello "SM Tolve", sul quale si attestano le suddette linee ed inoltre, sempre per le linee in questione, erano presenti anche delle violazioni

delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.

5. La linea MT "Vaglio", uscente dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Potenza Est", non risultava disponibile alla connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile. Si allegano i calcoli di rete effettuati avendo riguardo al periodo temporale presente nel mese di marzo 2017 debitamente rielaborati, escludendo le pratiche annullabili sotto elencate, sulla scorta dei parametri da voi prescritti nella richiesta di informazioni, con la più accurata situazione che ci è stato possibile ricostruire.

6. La linea MT "Satnord", uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Potenza Est" non risultava disponibile alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente e assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.

Si precisa che tutte le pratiche annullate sono già state escluse dai calcoli effettuati, mentre quelle annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie similari a quella oggetto del presente reclamo, ovvero le pratiche identificate con numero T0046258, T0054480, T0054525 e T0055693, tutte facenti capo alla semisbarra rossa del trasformatore della CP "Potenza Est", sono state escluse dalle suddette verifiche...";

29. con la citata PEC del 17 giugno 2021 (prot. Autorità 24931 del 18 giugno 2021), e-distribuzione ha inviato i report che documentano gli esiti delle suddette verifiche;
30. pertanto, sulla base delle informazioni acquisite (e della relativa documentazione) agli atti, risulta confermata l'indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 7 marzo 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la "soluzione tecnica minima per la connessione" definita dal TICA;
31. ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica (allegata al preventivo) - e relativa in particolare "...all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale..." - si fa presente in generale che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
 - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;

32. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del TICA;
33. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono emersi ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
34. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
35. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
36. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 141841283;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini